



Comunicazione UFRC 2/14

22 dicembre 2014

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, LPSU; conseguenze per le autorità del registro di commercio

1 Contesto e scopo della comunicazione

Il 30 settembre 2011, il Parlamento ha adottato la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Questa legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2015¹.

La presente comunicazione intende illustrare le conseguenze della LPSU per le autorità del registro di commercio.

2 Protezione delle denominazioni e dei titoli secondo la LPSU

L'articolo 62 capoverso 1 LPSU relativa alla protezione delle denominazioni e dei titoli recita:

¹ Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario» o «istituto universitario professionale»), in una lingua nazionale o in un'altra lingua.

¹ RU 2014 4103; RS 414.20

L'uso illecito di tali denominazioni è punito conformemente all'articolo 63 LPSU.

L'accREDITAMENTO istituzionale, deciso dal Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (art. 21 LPSU), è dunque una condizione indispensabile per poter utilizzare le pertinenti denominazioni protette nel caso di una nuova iscrizione o di una modifica della ditta o del nome.

L'articolo 29 LPSU riprende in ampia misura la prassi delle autorità del registro di commercio, stabilita nei numeri marginali 13 seg. della Direttiva del 1° aprile 2009 all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi².

3 Denominazioni protette

Le denominazioni «**università**», «**scuola universitaria professionale**» e «**alta scuola pedagogica**» sono protette; lo stesso dicasi per denominazioni derivate o composte quali «accademia universitaria», «istituto universitario» o «istituto universitario professionale» (art. 29 cpv. 1 LPSU).

Conformemente all'articolo 29 capoverso 2 LPSU, la protezione della denominazione non vale soltanto per le lingue nazionali bensì si estende anche alle denominazioni in altre lingue, come ad esempio «university» e «universidad».

Le altre denominazioni correnti nel settore universitario quali **scuola universitaria**, accademia, istituto, ecc. possono invece essere usate *liberamente* purché siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico (art. 944 cpv. 1 CO).

4 Eccezioni

Secondo il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2009³, il diritto alla denominazione e la protezione della stessa si applicano unicamente agli istituti accademici che offrono formazioni orientate al mercato del lavoro e non a istituti come le università per la terza età o per i bambini.

Anche i nomi che non si riferiscono esplicitamente a un istituto d'insegnamento universitario, come ad esempio «Parking de l'Université de Brimberg SA» o «Association des universités francophones», possono essere utilizzati a condizione che siano veritieri e non traggano in inganno.

5 Diritto transitorio / Diritto intertemporale

Secondo l'articolo 76 LPSU, per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che non hanno ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale secondo la presente legge o che sono considerate accreditate ai sensi dell'articolo 75 capoverso 3 LPSU, la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali e amministrative sono rette dal diritto anteriore **fino a otto anni dall'entrata in vigore della presente legge**.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

² <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-i.pdf>.

³ Cfr. FF **2009** 4012.